

CIRCOLO RICREATIVO DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI CESENA APS

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede - Durata

Art. 1

Il "CIRCOLO RICREATIVO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA" costituito fra i dipendenti della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena nell'anno 1973 come associazione non riconosciuta, apolitica e senza fini di lucro, con Sede in Cesena, frazione Pievesestina, Via della Cooperazione n. 170, essendo venuta meno la natura giuridica della Banca e a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), modifica la propria denominazione in "**CIRCOLO RICREATIVO DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI CESENA**", in abbreviazione "**CRAL EX CARISP CESENA**" e il proprio Statuto, in vigore dal 01/01/2008, come di seguito riportato, tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016, dal D.lgs. 117/2017 (e nelle more della loro applicazione, anche di quanto previsto dal D.lgs. 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000) assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS). In virtù di questa caratteristica, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o ad un albo APS già esistente, assume l'acronimo APS, che sarà parte integrante del nome dell'associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

La sede dell'Associazione è nel Comune di Cesena.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Cesena non comporta una modifica statutaria.

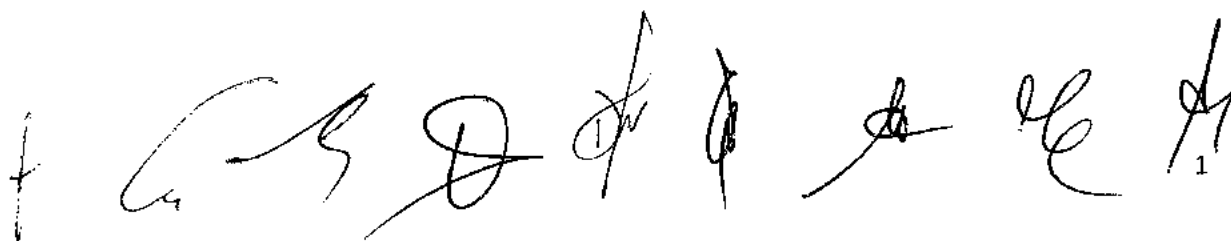
TITOLO II

Scopo e Oggetto

Art. 2

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale e artistiche di interesse sociale;
- b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- e) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- f) Promuovere, organizzare e gestire iniziative di solidarietà ed interventi umanitari e assistenziali in favore sia degli associati sia di Enti ed Associazioni, anche attraverso forme di beneficenza solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, il cui ambito e criteri il Consiglio Direttivo dovrà definire;



1

- g) porre in atto ogni iniziativa utile, in collaborazione con altri analoghi Organismi, per consentire l'acquisto da parte degli associati – a condizioni di convenienza – di beni e servizi atti alla normale soddisfazione delle esigenze degli associati e delle loro famiglie.

Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e Territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.

Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.

TITOLO III

Soci

Art. 3

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell'Associazione tutti i dipendenti, i pensionati e gli esodati:
 - della ex Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.;
 - della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena;
 - delle loro ex società controllate e/o controllanti;
 - gli ex dipendenti delle predette società ed enti trasferiti presso società alle quali partecipava come socio l'ex Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. o la Fondazione;
 - gli ex dipendenti i quali abbiano lavorato per almeno venti anni in una delle società di cui al punto che precede;
 - il coniuge superstite di persona già socia;
 - gli amministratori e i sindaci delle società ed enti predetti;
 - tutti i cittadini che, condividendone gli scopi statuari, ne fanno richiesta.

Coloro che desiderano essere ammessi come Soci dovranno presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo che a suo giudizio, entro 30 giorni, avrà facoltà di accettarle o respingerle.

In caso di mancata accettazione il Consiglio Direttivo invierà al richiedente le motivazioni che hanno portato alla decisione.

Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni contro l'avverso, al Collegio dei Probiviri o in assenza, al Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale.

Art. 4

1. Nella domanda di iscrizione, chi intende essere ammesso come socio, nella richiesta scritta dovrà impegnarsi a rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 5

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati;
- c) esaminare i libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla FITeL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRAL Aziendale

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n. 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- a tenere un contegno decoroso all'interno delle strutture dell'associazione.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

Le comunicazioni ai soci possono essere inviate, a scelta, presso il luogo di lavoro, la residenza, il domicilio, o anche al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o a qualsiasi altro canale di comunicazione riferibile all'interessato.

Art. 6

1. Il contributo associativo annuale deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La quota associativa ed eventuali contributi associativi annuali sono irripetibili e non attribuiscono diritti patrimoniali nei confronti dell'Associazione, neppure in sede di eventuale liquidazione, esse sono intrasmissibili e non rivalutabili.



3

3. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il mese successivo al termine di cui al comma 1, che non sia dovuto a giustificato motivo, comporta la decadenza dalla qualità di socio.

Art. 7

1. La qualità di Socio cessa per:
- a) recesso da parte del socio stesso;
 - b) decadenza per inadempimento o per perdita dei requisiti previsti dallo statuto;
 - c) espulsione.

Art. 8

1. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, con restituzione della tessera sociale.
2. Decade dalla qualità di socio chi non adempie, nei termini, all'obbligo di versamento della quota annuale e chi perde i requisiti previsti dallo statuto.
3. È espulso il Socio che:
 - incorra in gravi o ripetute violazioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
 - svolga attività dannose o comunque contrarie agli interessi dell'associazione;
 - tenga un comportamento gravemente contrario a principi di moralità e correttezza nei confronti dell'associazione stessa.
4. Il Socio, nei cui confronti sia stato avviato un procedimento di potenziale dichiarazione di decadenza o di espulsione, deve essere informato per iscritto. Il socio ha diritto, nei cinque giorni successivi, di presentare scritti e documenti a propria difesa e di essere sentito dal Presidente, con la presenza di almeno un Revisore (se nominato). La delibera relativa non può essere assunta prima che sia trascorso il termine a difesa.
5. L'ex Socio può ripresentare domanda ed essere nuovamente ammesso all'Associazione alle seguenti condizioni:
 - in caso di recesso, una volta che sia trascorso almeno 1 anno dal recesso stesso;
 - in caso di decadenza, se sia trascorso almeno 1 anno;
 - in caso di espulsione, se siano trascorsi almeno tre anni e non sussistano più i motivi che hanno causato l'espulsione.

Art. 9

1. Le deliberazioni prese in materia di dichiarazione di decadenza e di espulsione devono essere comunicate per iscritto all'interessato, che nei quindici giorni successivi può azionare il procedimento arbitrale di cui all'articolo 24.

TITOLO IV Organi dell'Associazione

Art. 10

1. Sono organi della Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato dall'Assemblea).

Assemblea dei soci

Art. 11

L'Assemblea dei Soci, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate e sul sito dell'associazione, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'avviso di Convocazione dell'Assemblea può essere inviato ai soci mediante messaggio informatico.

L'assemblea Ordinaria dei soci:

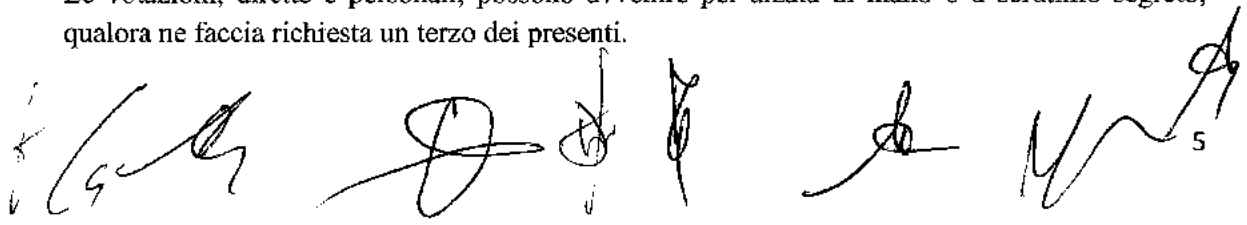
1. Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
2. Nomina e revoca i Revisori dei Conti quando previsti;
3. Approva il bilancio;
4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea Straordinaria:

- a) Delibera sulle modifiche statutarie e dell'Atto Costitutivo;
- b) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) Delibera sul trasferimento della Sede sociale al di fuori del territorio del Comune di Cesena.

Art. 12

- L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.
- In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.
- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via Ordinaria almeno una volta all'anno, in via Straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale o per modifiche statutarie e/o scioglimento della associazione; in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è fatta la richiesta.
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.
- Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno messe a disposizione dei soci nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea.
- Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.



- Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all'intero corpo sociale. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
- Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il Consiglio di Presidenza per la distribuzione delle cariche.
- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi, dal secondo e così via.
- Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

In caso di necessità, l'Assemblea può svolgersi mediante videoconferenza, previa verifica della identità dei soci e previa comunicazione delle specifiche tecniche occorrenti per il collegamento.

Art. 13

1. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può disporre che le decisioni dei Soci siano adottate mediante consultazione scritta a mezzo posta.
2. In tal caso deve essere inviato a tutti i soci un documento da cui risultino chiaramente la materia posta all'attenzione dei soci e la decisione da assumere, il termine entro il quale deve essere espressa la decisione, il luogo al quale deve essere indirizzata la risposta.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei votanti, qualunque sia il loro numero. In caso di proposte di modifiche statutarie e di fusione le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, a condizione che questi rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
4. Le votazioni sono di norma effettuate in forma palese; le votazioni riguardanti la nomina di persone alle cariche sociali, sono effettuate con scheda segreta. Ogni scheda, a pena di nullità, può riportare un numero di nominativi non superiore a quelli da eleggere. Le risposte dei soci sono scrutinate da una commissione elettorale nominata dall'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 14.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari, compreso fra un minimo di cinque e un massimo di nove, eletti fra gli associati; il numero dei Consiglieri è determinato dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili sino al limite complessivo di cinque mandati consecutivi.
3. I Consiglieri che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio direttivo, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica e devono essere sostituiti ai sensi del comma seguente.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque causa, uno o più consiglieri, il Presidente integra il Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti (e così via) votati

dall'Assemblea. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione, scade con quello del consiglio in carica. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade dalla carica e il presidente del collegio dei revisori (se nominato) convoca con urgenza l'assemblea per la ricostituzione dell'organo.

5. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; inoltre individua il Consigliere Anziano.
6. La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento della funzione.

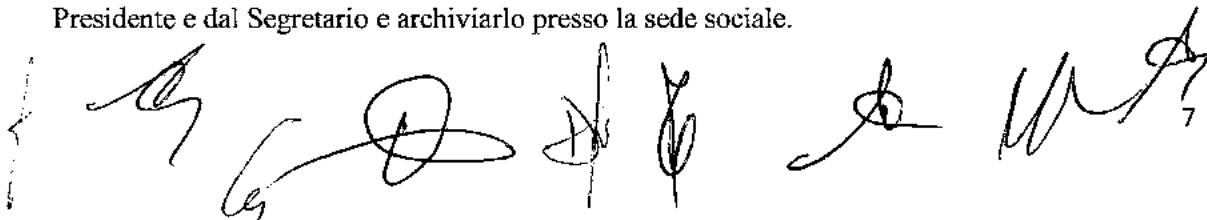
Art. 15

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei propri membri.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione riferibile all'interessato, non meno di sette giorni prima dell'adunanza, indicando nell'avviso gli argomenti da trattare.
3. Le sedute del Consiglio Direttivo, qualora la convocazione sia comunque stata inviata a tutti i suoi membri con preavviso inferiore ai sette giorni, sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti in carica.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente.
5. Le deliberazioni sono prese in modo palese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri delegatigli dall'Assemblea dell'Associazione; gli spetta, fra l'altro, a solo a titolo esemplificativo:
 - la responsabilità della gestione amministrativa;
 - redigere il bilancio consuntivo entro il 30 Aprile dell'anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il 30 Aprile dell'anno in corso;
 - attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - proporre all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 - definire i regolamenti degli Organismi in cui si articola il Circolo secondo le indicazioni dell'Assemblea;
 - rispondere in merito alle domande di coloro che intendono associarsi;
 - proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali;
 - decidere sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della sezione interessata;
 - decidere le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a disporre il verbale delle proprie riunioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e archivarlo presso la sede sociale.

The image shows a series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors mentioned in the text. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping.

- 
2. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, in specifici ambiti, poteri decisionali e/o di spesa, determinandone i limiti. Delle attività esercitate in forza della delega ricevuta, il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Presidente

Art. 17

1. Il Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo per non più di due mandati consecutivi, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; esercita le funzioni che lo statuto gli assegna e i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo, svolge opera propulsiva dell'attività del Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.
2. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, tale che un ritardo potrebbe nuocere alla Associazione, può assumere ogni determinazione di competenza del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione al Consiglio stesso nella prima riunione utile.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.
4. Si intende consigliere anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del consiglio e in caso di parità, dal più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma o le dichiarazioni di chi sostituisce il Presidente costituiscono prova dell'assenza o impedimento di questi.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 18

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) è composto da uno a tre membri e provvede ad eleggere al proprio interno, nella prima riunione, il suo Presidente.
2. I Revisori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili sino al limite complessivo di tre mandati consecutivi.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque causa, tutti i revisori, il Presidente convoca l'assemblea per la ricostituzione dell'Organo. Il mandato dei revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio in carica.
4. La carica di revisore potrà essere svolta a titolo non gratuito.

Art. 19

1. Il Collegio dei Revisori (se nominato) vigila sulla corretta amministrazione dell'Associazione, sulla salvaguardia del patrimonio sociale, sulla coerenza dell'attività degli organi amministrativi con le finalità statutarie e l'interesse degli associati, sulla corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza a queste del bilancio, sul rispetto dello statuto, delle norme di legge e regolamentari, delle deliberazioni assembleari e consiliari. Il Collegio predispone inoltre la propria relazione sul bilancio.
2. I Revisori devono partecipare alle assemblee dei soci; inoltre, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. I Revisori che non intervengono per due volte consecutive alle riunioni dell'assemblea, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica e devono essere sostituiti.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 20

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative e contributi annuali degli associati;
- contributi dei soci e di terzi per la partecipazione a manifestazioni e/o attività della Associazione, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
- erogazioni liberali e contributi di enti e istituzioni pubbliche e private e di persone fisiche e giuridiche;
- erogazioni liberali delle aziende di cui i soci sono o sono stati dipendenti, esponenti o collaboratori;
- erogazioni liberali e contributi di enti e istituzioni pubbliche e private e di persone fisiche e giuridiche;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

Le somme di cui ai punti precedenti, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

2. Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non può essere ripartito, neppure in parte, fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
3. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati per le attività istituzionali previste dallo statuto.

Esercizio Sociale

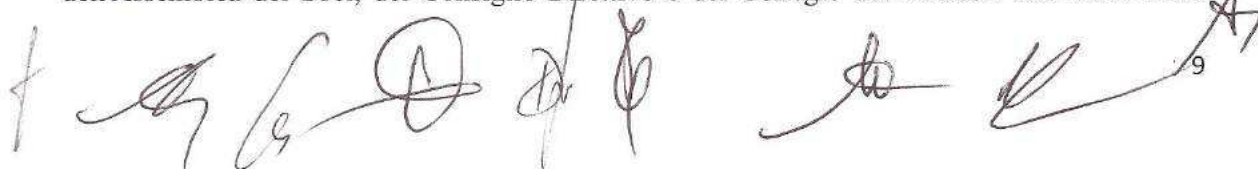
Art. 21

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio annuale, che deve essere esaminato per l'approvazione entro il 30 aprile, si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. La relazione sulla gestione illustra le attività sociali svolte, le risorse impiegate e il risultato dell'esercizio, in modo da fornire una chiara rappresentazione degli scopi sociali della associazione e dei profili patrimoniali, economici e finanziari.
3. Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di bilancio e la relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea; la bozza di bilancio e la relazione sono trasmessi al Collegio dei Revisori (se nominato) per gli adempimenti di sua competenza.
4. Bozza del bilancio, relazione del Consiglio Direttivo e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti restano depositate in copia nella sede della Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione nella quale l'Assemblea deve discutere il bilancio. Copia del bilancio e relative relazioni devono essere messe a disposizione dei soci presso i locali dell'Associazione, prima che si tenga l'Assemblea che deve approvarlo.

Documenti sociali - pubblicità e trasparenza

Art. 22

1. L'Associazione conserva il libro soci, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Detti



9

libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione, inoltre, conserva tutti i libri che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del Codice Civile.
3. Qualora l'Associazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.
4. Tutti i documenti suddetti, nonché il bilancio e le relative relazioni, sono conservati presso la sede sociale, a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VI

Fusione - scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 23

1. Con le maggioranze deliberative dell'assemblea previste dallo Statuto, il CRAL può:
 - fondersi con altro o altri enti simili per natura e scopi sociali;
 - essere posto in liquidazione qualora siano venuti meno i presupposti per il suo mantenimento in vita.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, del CRAL, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662; successivamente alla costituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore, in caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del Terzo Settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 24

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi Organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni dal momento in cui una parte ne abbia fatto proposta all'altra, la nomina dell'arbitro sarà rimessa al Difensore Civico.

Norme transitorie

1. Ai fini del divieto di coprire cariche amministrative e di controllo per più di due/tre/cinque mandati consecutivi, non si tiene conto dei mandati in corso alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto.
2. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci, entra in vigore il 1° giugno 2021.

NOTE:

- Legge 06/06/2016 n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, ...);
- D. lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore);
- D. lgs. n. 105 del 03/08/2018 (Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 117/2017);
- D. lgs. n. 460 del 18/11/1997 (Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS);
- Legge 07/12/2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- Comma 3 art. 111 del D.P.R. n. 917/1986 (Tipologia di attività non considerate commerciali per le associazioni di promozione sociale);
- Comma quarto e quinto art. 2372 C.C. (Rappresentanza in assemblea);
- Legge 23/12/1996 n. 662 art. 3 comma 190 (Istituzione di un organismo di controllo sugli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

Le modifiche al presente Statuto sono state approvate nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del CRAL ex Carisp Cesena in data 28 maggio 2021.

Federico Sell
Deyu
Stefano
Nicola Lucini

Antonio
Pulley

Simbo Maria
Irene Boccia

ALLEGATO N. 1
IL 20 OTT. 2021 AL N. 2007 MOD. 3

IL DIRETTORE

L'ADU

Saverio Santucci
Sintesi



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL C.R.A.L.
EX CASSA DI RISPARMIO DI CESENA APS**

Oggi venerdì 28 MAGGIO 2021 alle ore 18,00, presso il Cineteatro Bogart in via Chiesa di Sant'Egidio n. 110 a Cesena, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del Cral della ex Cassa di Risparmio di Cesena con l'ordine del giorno di seguito riportato:

Parte ordinaria:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- 2) Bilancio Consuntivo anno 2020; relazione del Presidente, discussione e votazione;
- 3) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consuntivo anno 2020;
- 4) Bilancio Preventivo anno 2021; presentazione, discussione e votazione;
- 5) Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria:

- 1) **STATUTO:** modifica art. 1 (sede); art. 2 (scopo ed oggetto); art. 11 (assemblea dei soci ordinaria e straordinaria); art.12 (svolgimento assemblea soci); art. 13 comma 3 (maggioranza nelle votazioni); art. 14 (eliminazione punto 7);

Sono presenti e/o rappresentati per delega n. 101 (centouno) Soci (di cui 58 per delega) su un totale di 146 Soci (pari al 69%), convocati a termine di statuto; fra questi sono presenti tutti i Consiglieri del Cral e i Revisori contabili.

Alle ore 18,20, dopo la registrazione dei presenti, l'Assemblea viene dichiarata aperta.

Parte Ordinaria

1) Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea:

Viene nominata Presidente la socia Pollarini Patrizia e Segretaria la socia Bartolini Loretta: in base alle presenze registrate, l'Assemblea risulta regolarmente costituita a termini di statuto.

Prende la parola il Presidente del Cral, Minghelli Ottavio, che introduce la propria relazione sui punti all'O.d.g., ricordando come l'anno 2020, a partire dal mese di marzo e fino ai giorni nostri, abbia rappresentato per tutti quanti, momenti difficili (e per qualcuno anche tragici) a causa di un male invisibile chiamato pandemia da Covid 19; naturalmente, come per tutte le attività economiche e culturali, anche il nostro Cral, nel suo piccolo, ne ha fortemente risentito nell'organizzazione. Ricordiamo, tuttavia, che nel corso del 2020 il Cral ha concluso l'iter per la sua trasformazione in Associazione di Promozione Sociale, potendosi iscrivere nel Registro regionale delle APS al n. 6719; questo ha consentito al Cral di avvalersi della facoltà di gestire il proprio bilancio con modalità più semplici ed economiche, sotto forma di rendiconto di cassa. Da ultimo, il Presidente ricorda il mancato rinnovo da parte di Credit Agricole del contratto di comodato gratuito della Sede storica, obbligando il Cral a trasferirsi presso una nuova sede. Peraltro la nuova sede è stata acquisita in comodato gratuito a Pievesestina dalla Orogel.

Segue la presentazione dei punti all'O.d.g.:

OMISSIS

Parte Straordinaria

Il Presidente Minghelli comunica all'Assemblea che a seguito del trasferimento della Sede del Cral nei locali di Pievesestina di Cesena, il Consiglio ha dovuto porre mano al nuovo Statuto, con il quale nel 2019 l'Assemblea Straordinaria aveva votato la trasformazione del Cral in APS (D.lgs. 117/2017) e nel quale non era stato inserito l'eventuale trasferimento della Sede; in tale occasione si è ritenuto opportuno porre mano anche ad alcuni articoli, chiarendone meglio il contenuto ai sensi del D.lgs. 117/2017.

La parola viene data al socio Federico Solfrini che relaziona come di seguito:

Art. 1 Sede

Sede sociale: attualmente è indicato un indirizzo completo (*Cesena, Sobborgo Federico Comandini n. 106*). La modifica della sede sociale richiede una delibera dell'Assemblea straordinaria e una modifica dello statuto.

Al fine di evitare in futuro tali adempimenti, si propone di aggiungere all'art. 1 il seguente comma:

"Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Cesena non comporta una modifica statutaria", precisando che la sede dell'Associazione è nel Comune di Cesena.

Il commercialista del Cral ha convalidato la fattibilità di quanto sopra.

In tal modo, una volta fatta la modifica, se il trasferimento della sede avviene nell'ambito del Comune di Cesena, sarà sufficiente la delibera dell'Assemblea ordinaria e non si dovrà modificare lo statuto.

Si riporta l'articolo con evidenza delle modifiche in corsivo.

Art. 1

Il "CIRCOLO RICREATIVO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA" costituito fra i dipendenti della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena nell'anno 1973 come associazione non riconosciuta, apolitica e senza fini di lucro, con Sede in Cesena, ~~Sobborgo Federico Comandini n. 106~~, *frazione Pievesestina, Via della Cooperazione n. 170*, essendo venuta meno la natura giuridica della Banca e a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), modifica la propria denominazione in **"CIRCOLO RICREATIVO DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI CESENA"**, in abbreviazione **"CRAL EX CARISP CESENA"** e il proprio Statuto, in vigore dal 01/01/2008, come di seguito riportato, tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016, dal D.Lgs. 117/2017 (e nelle more della loro applicazione, anche di quanto previsto dal D.Lgs. 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000) assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS). In virtù di questa caratteristica, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o ad un albo APS già esistente, assume l'acronimo APS, che sarà parte integrante del nome dell'associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

La sede dell'Associazione è nel Comune di Cesena.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Cesena non comporta una modifica statutaria.

Si vota per la modifica e l'integrazione dell'art. 1: l'Assemblea approva con voto unanime.

Art. 2 – Scopo e oggetto

Il comma che si propone di aggiungere al nuovo punto f), risolve i dubbi avuti lo scorso anno relativi alla raccolta fondi e donazione all'Ospedale Bufalini per la lotta al Covid e cioè la facoltà del Cral di donare direttamente fondi per beneficenza a soggetti terzi.

Si propone poi di aggiungere anche un punto g), con il quale si intende superare i dubbi relativi alla possibilità che il Cral stipuli convenzioni per agevolare l'acquisto di beni e servizi da parte dei soci e loro familiari.

Il nuovo testo dell'art. 2 sarebbe quindi il seguente:

Art. 2

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale e artistiche di interesse sociale;
- b) promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- c) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.
- f) *promuovere, organizzare e gestire iniziative di solidarietà ed interventi umanitari e assistenziali in favore sia degli associati sia di Enti ed Associazioni, anche attraverso forme di beneficenza solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, il cui ambito e criteri il Consiglio Direttivo dovrà definire;*
- g) *porre in atto ogni iniziativa utile, in collaborazione con altri analoghi Organismi, per consentire l'acquisto da parte degli associati – a condizioni di convenienza – di beni e servizi atti alla normale soddisfazione delle esigenze degli associati e delle loro famiglie.*

Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.

Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.

Si vota per l'integrazione dell'art. 2: l'Assemblea approva con voto unanime.

Art. 11 Assemblea dei Soci

Al fine di agevolare la convocazione dell'Assemblea anche mediante strumenti informatici (ad esempio: invio di email; di messaggi tramite cellulare, ecc.) si propone di aggiungere al 2° comma dell'art. 11 il seguente testo:

"L'avviso di Convocazione dell'Assemblea può essere inviato ai soci mediante messaggio informatico"

All'ultimo comma, fra le competenze dell'Assemblea Straordinaria, quale conseguenza della modifica dell'art. 1, relativa alla Sede sociale, si propone di aggiungere:

c) Delibera sul trasferimento della Sede sociale al di fuori del territorio del Comune di Cesena".

Pertanto l'art. 11 sarebbe modificato come segue:

Art. 11

L'assemblea dei soci, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate e sul sito dell'associazione, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'avviso di Convocazione dell'Assemblea può essere inviato ai soci mediante messaggio informatico.

L'assemblea ordinaria dei soci:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e revoca i revisori dei conti quando previsti;
3. Approva il bilancio;
4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'assemblea Straordinaria:

- a) Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- b) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) *Delibera sul trasferimento della Sede sociale al di fuori del territorio del Comune di Cesena*

Si vota per l'integrazione dell'art.11: l'Assemblea approva con voto unanime.

Art. 12 - (svolgimento dell'Assemblea)

Al fine di poter utilizzare la modalità in videoconferenza, anche una volta superata la fase di emergenza Covid, si propone di aggiungere all'art. 12 un ultimo comma che preveda la facoltà di svolgere l'assemblea in video conferenza:

"In caso di necessità l'Assemblea può svolgersi mediante videoconferenza, previa verifica della identità dei soci e previa comunicazione delle specifiche tecniche occorrenti per il collegamento."

Si riporta l'intero art. 12, con aggiunta di tale ultimo comma:

Art. 12

- L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.
- In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.
- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via Ordinaria almeno una volta all'anno, in via Straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale o per modifiche statutarie e/o scioglimento della associazione; in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è fatta la richiesta.
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.
- Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno messe a disposizione dei soci nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea.
- Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

- Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all'intero corpo sociale. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
- Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il Consiglio di Presidenza per la distribuzione delle cariche.
- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi, dal secondo e così via.
- Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.
- *"In caso di necessità l'Assemblea può svolgersi mediante videoconferenza, previa verifica della identità dei soci e previa comunicazione delle specifiche tecniche occorrenti per il collegamento."*

Si vota per l'integrazione dell'art. 12: l'Assemblea approva con voto unanime.

Art. 13, comma 3 (maggioranza nelle votazioni nell'Assemblea Straordinaria)

In materia di maggioranze qualificate nell'Assemblea Straordinaria - *per quanto riguarda lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del Patrimonio* - si propone di adeguarsi al Codice Civile (art. 21) ed alle indicazioni delle autorità del Terzo Settore (Ministero del Lavoro), nonché al consiglio del Commercialista del Cral:

Il Codice Civile prevede che:

- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Il terzo comma dell'attuale art. 13 prevede quanto segue:

3. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei votanti, qualunque sia il loro numero; in caso di proposte di modifiche statutarie, di fusione e di messa in liquidazione dell'Associazione, le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, a condizione che questi rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Si propone di sostituire tale comma col seguente:

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei votanti, qualunque sia il loro numero. *In caso di proposte di modifiche statutarie e di fusione le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, a condizione che questi rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.*

Pertanto, l'articolo 13 dopo l'approvazione della modifica, sarebbe il seguente:

1. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può disporre che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta a mezzo posta.
2. In tal caso deve essere inviato a tutti i soci un documento da cui risultino chiaramente la materia posta all'attenzione dei soci e la decisione da assumere, il termine entro il quale deve essere espressa la decisione, il luogo al quale deve essere indirizzata la risposta.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei votanti, qualunque sia il loro numero. *In caso di proposte di modifiche statutarie e di fusione le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, a condizione che questi rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.*
4. Le votazioni sono di norma effettuate in forma palese; le votazioni riguardanti la nomina di persone alle cariche sociali, sono effettuate con scheda segreta. Ogni scheda, a pena di nullità, può riportare un numero di nominativi non superiore a quelli da eleggere. Le risposte dei soci sono scrutinate da una commissione elettorale nominata dall'Assemblea.

Si vota per la modifica dell'art. 13: l'Assemblea approva con voto unanime.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Nel testo attuale vi è il punto 7) che reca la seguente frase:
(qui e di seguito si aggiungono eventuali ulteriori disposizioni deliberate dall'Assemblea).

Poiché si tratta di un refuso, si propone di eliminare tale frase.

Pertanto l'art. 14 successivo alla modifica, sarebbe il seguente:

Art. 14.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari, compreso fra un minimo di cinque e un massimo di nove, eletti fra gli associati; il numero dei Consiglieri è determinato dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili sino al limite complessivo di cinque mandati consecutivi.
3. I consiglieri che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio direttivo, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica e devono essere sostituiti ai sensi del comma seguente.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque causa, uno o più consiglieri, il Presidente integra il Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti (e così via) votati dall'Assemblea. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione, scade con quello del consiglio in carica. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade dalla carica e il presidente del collegio dei revisori (se nominato) convoca con urgenza l'assemblea per la ricostituzione dell'organo.
5. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario; inoltre individua il consigliere anziano.
6. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento della funzione.

Si vota per la modifica dell'art. 14: l'Assemblea approva con voto unanime.

A conclusione della presentazione e del dibattito sui punti all'O.d.G., il Presidente del Cral ringrazia i numerosi intervenuti e alle 19,30 l'assemblea viene dichiarata chiusa.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il 20 OTT 2021
N. 2007
Euro
Mod. 3
ESENTE
6

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sinter
IL DIRETTORE